

Convenzione ex art. 14 del C.C.N.L. 22.1.2004 per l'utilizzazione, da parte del Comune di Galliate, della dipendente del Comune di Borgo Ticino Chiara Valentina La Manna.

L'anno Duemilaventi il giorno _____ del mese di _____ presso la sede municipale di Borgo Ticino, è sottoscritta la presente Convenzione, ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22.1.2004 del personale del comparto Funzioni Locali, tra i sotto elencati enti:

Comune di Galliate, con sede legale in piazza Martiri della Libertà, n. 28, codice fiscale 00184500031, rappresentato dal segretario comunale dott. Agostino Carmeni, nato a Palermo il 16/03/1968, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del decreto del Sindaco n. 2 del 9/02/2016;

Comune di Borgo Ticino, con sede legale in via Circonvallazione, n. 37, codice fiscale 80009810039, rappresentato dal segretario comunale dott. Michele Gugliotta, nato a Messina il 1/12/1954, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza del decreto del Sindaco n. 1 del 9/01/2019;

PREMESSO

- che presso il Comune di Borgo Ticino presta servizio a tempo indeterminato l'Arch. Chiara Valentina La Manna, inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C1, con profilo professionale di «istruttore tecnico»;
- che l'articolo 14, comma 1, primo periodo del CCNL 22 gennaio 2004 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali, prevede che *«gli enti locali, al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza»*;
- che, con nota inviata in data 17.12.2019 (prot. n. 2986), il Comune di Galliate ha manifestato l'intenzione di avvalersi, per un periodo di tempo determinato, a partire dal mese di gennaio, a decorrere dalla data di sottoscrizione della convenzione, e fino al 30/06/2020 e per n. 8 ore settimanali, delle prestazioni dell'Arch. Chiara Valentina La Manna, dipendente a tempo pieno e indeterminato del Comune di Borgo Ticino;
- che il Comune di Borgo Ticino, con nota inviata in data _____ (prot. n. _____/2019), ha comunicato che la Giunta Comunale ha espresso il proprio assenso all'utilizzo mediante convenzione stipulata ai sensi dell'art. 14 del CCNL 22 gennaio 2004, dell'Arch. Chiara Valentina La Manna presso il Comune di Galliate, per un massimo di otto ore settimanali;
- che l'Arch. Chiara Valentina La Manna ha espresso, preventivamente, il proprio assenso a prestare, temporaneamente, la propria attività lavorativa, per n. 8 ore settimanali, presso il Comune di Galliate;
- che il Comune di Galliate ha approvato la presente Convenzione con deliberazione di Giunta comunale n. _____ del _____, dichiarata immediatamente eseguibile;
- che l'Arch. Chiara Valentina La Manna ha espresso, preventivamente, il proprio assenso a prestare, temporaneamente, la propria attività lavorativa, per n. 8 ore settimanali, presso il Comune di Galliate;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

Tra le parti come sopra costituite

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Articolo 1

Premessa

La premessa costituisce parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Articolo 2 Oggetto

2.1. La Convenzione ha per oggetto l'utilizzo, da parte del Comune di Galliate, dell'Arch. Chiara Valentina La Manna, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Borgo Ticino, inquadrata nella categoria giuridica C, posizione economica C1, con profilo professionale di istruttore tecnico (di seguito, «la dipendente»).

2.2. Il Comune di Galliate utilizzerà la dipendente per fini istituzionali, nell'ambito del Settore Programmazione Territoriale, per un tempo lavoro di otto ore settimanali.

Articolo 3 Durata

La presente Convenzione ha durata dalla data di sottoscrizione al 30 giugno 2020.

Articolo 4 Organizzazione del lavoro

4.1. La dipendente dovrà assicurare la propria presenza:

- presso il Comune di Galliate per otto ore lavorative a settimana;
- presso il Comune di Borgo Ticino per trentasei ore settimanali.

4.2. La prestazione lavorativa dovrà essere resa al di fuori dell'orario d'obbligo; le concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa presso il Comune di Galliate sono così determinate:

4.3. La dipendente farà capo, per le funzioni svolte, a ciascuna delle due Amministrazioni per la quale le funzioni stesse vengono svolte.

Articolo 5 Titolarità del rapporto

5.1. Il rapporto di lavoro della dipendente, sia per quanto attiene il trattamento giuridico che quello economico, è gestito dal Comune di Borgo Ticino che ne conserva la titolarità.

5.2. Compete, pertanto, al Comune di Borgo Ticino, la gestione degli istituti connessi al rapporto di lavoro quali le assenze per malattia, i permessi, i congedi, le aspettative, gli adempimenti di cui al Regolamento EU 679/2016; il Comune di Borgo Ticino, è comunque obbligato alla concertazione con il Comune di Galliate, verificate le esigenze di entrambi gli enti e sentita la dipendente.

Articolo 6 Rapporti finanziari tra gli Enti

6.1. I rapporti finanziari tra gli enti saranno ispirati al principio della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale della dipendente sarà ripartita in ragione delle ore previste per ciascun ente. Le retribuzioni connesse ad incarichi o prestazioni aggiuntive restano, invece, a carico dell'ente conferente.

6.2. Il trattamento economico complessivo spettante alla dipendente e i relativi contributi previdenziali ed assistenziali saranno contabilizzati e liquidati direttamente dal Comune di Galliate.

6.3. Alla dipendente spetta, ove ne ricorrano le condizioni e con oneri a carico del Comune di Galliate, il rimborso delle spese relative al trattamento di trasferta sostenute nei limiti indicati dall'art. 41, commi 2 e 4, del CCNL del 14 settembre 2000.

Articolo 7

Scioglimento della Convenzione

7.1. La presente Convenzione può essere sciolta anticipatamente:

- a) per mutuo consenso degli enti contraenti;
- b) per recesso unilaterale esercitato da uno solo degli enti contraenti;

Articolo 8

Modifiche ed integrazioni

Qualora si rendesse necessario modificare i contenuti essenziali della presente Convenzione, gli enti contraenti possono stipulare atti integrativi o modificativi.

Articolo 9

Controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra gli enti contraenti è esclusa la competenza arbitrale. Foro competente è il Tribunale di Novara, fatta salva l'eventuale competenza del giudice amministrativo.

Articolo 10

Disposizioni generali e finali

Per quanto non previsto dalla presente Convenzione, si rinvia alle vigenti disposizioni di legge, di regolamento e contrattuali in materia di enti locali.

Articolo 11

Registrazione

La presente Convenzione sarà registrata soltanto in caso d'uso, a termini di legge ed è redatta in carta semplice ai sensi dell'art. 25, tabella B del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 643.

Il Comune di Galliate

Il Comune di Borgo Ticino

La dipendente Chiara Valentina La Manna

